



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Registro Ordinanze n. 21 del 27/08/2026
Registro Generale n. 154 del 27/08/2026

ORDINANZA

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA
ALLO SPETTACOLO “E SE DOMANI...” DI GIORGIO PANARIELLO DEL
3 SETTEMBRE P.V. IN PIAZZA SAN NICOLÒ’.**

SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Pietra Ligure fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi, iniziative di intrattenimento e pubbliche manifestazioni culturali e sportive;

CONSIDERATO:

- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande, spesso vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle stesse, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che assistono ad eventi e manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini ed anziani;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi o frantumati, ovvero in lattine lacerate, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- che il consumo e la detenzione di bevande in contenitori di vetro o lattine potrebbe costituire un potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, contribuendo altresì a causare possibili situazioni di degrado igienico sanitario e ambientale;

RITENUTO, in vista dello spettacolo di Giorgio Panariello in calendario per il 3 settembre p.v. in Piazza San Nicolò, indispensabile, indifferibile ed urgente:

- prevenire e contrastare comportamenti che possano offendere la pubblica decenza e rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- contenere nell'ambito di pubbliche manifestazioni, il fenomeno dell'abbandono di contenitori di vetro o lattine costituenti fonte di pericolo per l'incolumità pubblica;
- definire specifiche misure volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'uso improprio di tali contenitori;
- definire specifiche misure di accesso e di comportamento all'interno di Piazza San Nicolò da parte dei possessori dei biglietti del concerto nonché delle attività commerciali ivi presenti e dei loro clienti;

VISTO l'art. 9 del Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni in Legge 18/4/2017 n. 48 ed in particolare la nuova definizione di sicurezza urbana quale “*..il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile..*”;

VISTA la direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” nella quale è indicata la normativa per le manifestazioni pubbliche con le linee guida per l'individuazione delle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche e di eventi di pubblico spettacolo;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dal D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni in Legge 18/4/2017 n. 48 che prevede espressamente che “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia del 07/06/2017 n. 555OP/0001991/2017/1 e smi;

VISTA la Legge 689 /81 e smi relativa alla contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative;

ATTESO che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutivo.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.E.L. è stata data comunicazione preventiva alla Prefettura di Savona;

ORDINA

In occasione dello spettacolo di Giorgio Panariello del 3 settembre 2026:

- 1) il divieto di trasmissione/diffusione di musica e/o messaggi sonori di qualunque genere dalle ore 17.30 del 3.09.2026 alle ore 00.30 del 4.09.2026 nelle attività commerciali o da chiunque presente nelle Piazze e Vie del centro storico (dal passaggio a livello di ponente sino alla rotonda davanti all'ex Hotel Royal), in Via Don Giovanni Bado e sul Lungomare XX Settembre;
- 2) l'ingresso contingentato in Piazza San Nicolò dalle ore 19.30;
- 3) la chiusura al transito pedonale della Piazza San Nicolò e delle Vie Matteotti e Montaldo in corrispondenza della Piazza e nelle aree indicate nella planimetria allegata, salvo gli aventi diritto,

dalle ore 19.30 sino a fine manifestazione in ottemperanza al piano di sicurezza previsto per la manifestazione;

4) alle attività commerciali presenti in Piazza San Nicolò, che non risultano essere inserite all'interno dell'area spettacolo, con dehor di rimodulare e spostare lo stesso in adiacenza dei muri perimetrali dei fabbricati, così come indicato nella piantina allegata e in ogni caso secondo le indicazioni date dagli incaricati della sicurezza dell'evento. Tali attività potranno ospitare esclusivamente clientela seduta ai tavoli, in nessun caso la clientela potrà stazionare in piedi in Piazza San Nicolò. La clientela dovrà entrare nei locali dalle entrate non presenti sulla Piazza San Nicolò, solo in via eccezionale potranno accedere passando dalla Piazza a decorrere dalle ore 19.30 e solo se in possesso di un pass che sarà fornito da ciascuna attività. Personale autorizzato verificherà il possesso di tale pass, in assenza del quale non sarà consentito l'accesso alle attività commerciali. Le attività dovranno altresì provvedere a far accomodare la propria clientela presso i dehor entro le ore 21.00;

5) alle attività commerciali presenti nell'area interessata di non permettere ai clienti l'accesso a Piazza San Nicolò se non per raggiungere il proprio tavolo;

6) alle attività commerciali presenti in Piazza San Nicolò di spostare eventuali piante o arredi in oggi presenti che potrebbero intralciare le vie di fuga secondo le indicazioni degli incaricati della sicurezza dell'evento. Gli ombrelloni in oggi presenti, potranno essere lasciati nella loro attuale posizione ma dovranno essere aperti, così da creare il minor ingombro possibile;

7) all'attività "La tana del panda" di spostare dalle ore 15.00 del 3.09.2026 il proprio dehor in adiacenza a quello dell'attività "Cafè Toso" secondo le indicazioni dell'Amministrazione;

8) all'attività "Julivert" di rimuovere dalle ore 7.00 del 3.09.2026 i propri tavoli presenti in Via G.B. Montaldo spostandoli davanti al civico n. 22 di Via G. B. Montaldo, secondo le indicazioni degli incaricati della sicurezza dell'evento;

9) all'attività "Ristorante Beluga" di spostare il proprio dehor, presente su Via Montaldo, verso ponente, in adiacenza ai palazzi ivi presenti, immediatamente dopo i tavoli dell'attività "Julivert", secondo le indicazioni degli incaricati della sicurezza dell'evento;

10) all'attività "Lo Scoglio" di posizionare il proprio dehor a partire dalla propria porta presente in Piazza San Nicolò e verso ponente, secondo le indicazioni degli incaricati della sicurezza dell'evento;

11) ai titolari delle attività commerciali presenti su Via Matteotti e Via Montaldo di attuare tutte le precauzioni necessarie ad evitare schiamazzi e situazioni di disturbo da parte della propria clientela;

12) il divieto a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all'interno della Piazza;

13) il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, ad eccezione della somministrazione effettuata nelle aree dei dehor autorizzati. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

14) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nell'area;

15) il divieto di introdurre caschi, corpi contundenti e qualsiasi altro oggetto che possa costituire un pericolo per l'incolumità del pubblico nell'area a tal fine in ciascuna entrata prevista dovranno essere controllate borse e zaini;

16) la deroga sull'orario stabilito nell'art. 9.1. del "Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee", in quanto trattasi di

manifestazione di particolare rilievo, tenuto conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo, l'importanza turistico - commerciale dell'iniziativa;

DISPONE

- che per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni previste per legge ed i trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito da funzionari ed agenti di polizia per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico od igiene, del ripristino dello stato dei luoghi, verranno perseguiti a norma dell'art 650 c.p.;
- che all'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- la trasmissione della presente Ordinanza:
 - alla Prefettura di Savona;
 - alla Questura di Savona;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Pietra Ligure;
 - ai Comando di Polizia Municipale di Pietra Ligure;
 - all'Ufficio Segreteria del Comune per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi